

REGOLAMENTO ELEZIONI RAPPRESENTANZE DEI RICERCATORI NEI CONSIGLI DI FACOLTA'

SENATO ACCADEMICO	22.3.1982; 11.10.1982; 16.12.1996; 23.12.1996; 22.1.1997;
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	29.11.1996; 28.1.1997;
DECRETO RETTORALE	143 AG dd. 22.4.1982; 277 AG dd. 18.10.1982; 279 AG dd. 18.10.1982; 50 AG dd. 5.12.1986; 1319 AG dd. 31.12.1996; 64 AG dd. 28.1.1997; 72 AG dd. 29.1.1997;
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Affari Generali

Data ultimo aggiornamento: 18 maggio 2004

a cura della Rip. Affari Generali

Art. 1 Indizione delle elezioni.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Facoltà, nella misura del venti per cento del totale dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 22.1 dello Statuto, vengono indette ogni triennio accademico con decreto rettorale.

Ai sensi dell'art. 39.1 dello Statuto, gli assistenti del ruolo speciale ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori.

Va arrotondata all'unità superiore l'eventuale frazione in termini decimali della quota pari al venti per cento del totale dei professori di prima fascia comprensiva dei professori straordinari, ordinari, fuori ruolo, nonché di seconda fascia comprensiva dei professori incaricati stabilizzati, ai fini della determinazione del numero dei rappresentanti dei ricercatori da eleggere.

Il numero totale dei professori di prima e seconda fascia ai fini del computo nella misura del venti per cento dei rappresentanti dei ricercatori deve essere riferito alla data del 1° novembre dell'anno accademico nel corso del quale si debbono tenere le elezioni.

Art. 2 Elettorato attivo e passivo.

Hanno diritto all'elettorato tutti gli appartenenti alla Facoltà che alla data delle elezioni abbiano la qualifica di ricercatore o di assistente del ruolo speciale ad esaurimento.

Tutti gli elettori sono eleggibili.

Art. 3 Assemblea degli elettori e Commissioni Elettorali.

Alla scadenza del triennio accademico il Preside di Facoltà convoca l'Assemblea degli aventi diritto all'elettorato.

Gli aventi diritto all'elettorato della Facoltà interessata, riuniti in Assemblea, eleggono il Presidente e la Commissione Elettorale, formata da tre membri, che sovrintenderà alle operazioni elettorali ed agli scrutini, provvedendo inoltre a designare un supplente.

Le Commissioni Elettorali predette nominano nel loro seno il Presidente ed il Segretario del seggio elettorale.

L'Assemblea degli aventi diritto stabilisce la sede e l'orario di apertura e chiusura del seggio elettorale.

Le elezioni devono tenersi in un unico giorno non festivo compreso fra il lunedì ed il giovedì presso un unico seggio elettorale.

Art. 4 Lista degli elettori.

L'elenco nominativo degli elettori è a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse rispettivamente presso l'Ufficio Affari Generali del Rettorato nonché presso la Presidenza della Facoltà interessata e presso la Commissione elettorale della Facoltà medesima.

La lista degli elettori e le schede elettorali sono predisposte dall'Amministrazione dell'Università.

Art. 5 Espressione del voto.

Ciascun elettore può esprimere il proprio voto attraverso l'indicazione di un numero massimo di tre preferenze.

Il voto è segreto.

Art.6 Validità delle elezioni.

La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto di cui all'art. 2.

Art. 7 Verbale delle operazioni elettorali.

Di tutte le operazioni elettorali deve essere redatto verbale in duplice copia in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e sono riportati i risultati dello scrutinio.

I verbali devono essere firmati in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.

Art. 8 Risultato delle elezioni.

La progressione degli eletti è determinata secondo il numero dei voti da ciascuno riportati.

A parità di voti dovrà assegnarsi la precedenza a colui, che risulta possedere la maggiore anzianità di servizio o di ruolo. A parità di anzianità di servizio o di ruolo la precedenza spetta al più anziano in età.

Art. 9 Nomina degli eletti.

A conclusione dello scrutinio, il Presidente della Commissione Elettorale deve immediatamente trasmettere al Rettore, in plico sigillato, il verbale in duplice copia con i risultati delle votazioni, controfirmato da tutti i membri della Commissione, unitamente all'elenco

nominativo degli aventi diritto al voto corredato dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato, assieme agli originali delle schede.

Sulla base degli elementi contenuti nei verbali della Commissione Elettorale, il Rettore proclama con proprio decreto gli eletti cui consegue il loro relativo insediamento nel Consiglio di Facoltà.

Art. 10 Turni elettorali straordinari.

Turni elettorali straordinari sono indetti nei casi in cui non abbia preso parte alle elezioni almeno un terzo degli aventi diritto di cui all'art. 2.

Art. 11 Decadenza, dimissioni. Casi di elezioni suppletive.

Nei casi di decadenza o dimissioni di uno o più eletti subentra il primo dei non eletti.

In caso di esaurimento dell'elenco si procede ad elezioni suppletive.

Art. 12 Durata del mandato.

Ai sensi dell'art. 37.1 dello Statuto, gli eletti restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili.

Art. 13 Consistenza dell'elettorato attivo.

Qualora la consistenza dell'elettorato attivo di cui all'art. 2 sia pari od inferiore al venti per cento del totale dei professori di prima e seconda fascia, non si fa ricorso alla consultazione elettorale e tutti gli aventi titolo all'elettorato, d'ufficio con decreto rettorale, sono designati a far parte del Consiglio della Facoltà.

Permanendo le condizioni di cui al comma precedente, i rappresentanti scaduti dal mandato sono confermati d'ufficio con decreto rettorale..

Art. 14 Norma transitoria.

In prima applicazione, entro i termini previsti dal regolamento generale di Ateneo transitorio sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei ricercatori in tutti i Consigli di Facoltà per il triennio accademico 1997/2000 nella misura del venti per cento del totale dei professori di prima e seconda fascia.

Ai sensi dell'art. 35.6 dello Statuto, lo scorcio dell'anno accademico 1996/97 si aggiunge al mandato.

Fino alla nomina dei nuovi eletti rimangono in prorogatio i rappresentanti dei ricercatori scaduti al termine dell'anno accademico 1995/96.

Per i Consigli delle Facoltà di Economia, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Farmacia, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e della Scuola di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, in cui il mandato dei rappresentanti dei ricercatori in carica alla data del 1° novembre

1996 viene a scadere al termine dell'anno accademico 1996/97, la scadenza del mandato stesso coincide con l'insediamento dei nuovi rappresentanti dei ricercatori in base all'esito delle elezioni di cui al primo comma del presente articolo.

ABROGGATO